

SENTENZA

N° 745
 DEP. 27 MAR. 2008
 CRON. 2224
 REP. 1128

N. 10004/2006 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZ. PRIMA CIVILE

Nelle persone dei Sigg.:

dr. Roberto	Zacco	Presidente rel.
dr. Marina	Caparelli	Giudice
dr. Andrea	Fidanzia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato P11.12.2006

da

[Redacted]

rappresentato e difeso dagli avv. ti Monica Multari e Roberta Tedeschi, con domicilio eletto in Venezia-Mestre, via Verdi n. 55 presso lo studio Mozzi,

per mandato a margine dell'atto di citazione

- attore -

contro

[Redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante dott. [Redacted] responsabile dell'Area Territoriale Nord

-Est,

*offeso: accento
mento della mul
liti di contratti
d'acquisto di
Valori mobiliari*

[Signature]

*avviso alle
parti
27 MAR. 2008*

rappresentata e difesa dall'avv. prof. Claudio Scognamilio, dall'avv. prof. Renato Scognamilio, dall'avv. Federico Scanferlato, con domicilio eletto in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Andrea Pasqualin, per mandati in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.11.2007

- convenuta-

Oggetto: accertamento della nullità di contratti d'acquisto di valori mobiliari.

Causa discussa all'udienza del 13.12.2007

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore ha concluso: come da istanza di fissazione d'udienza depositata il 15.5.2007

Il procuratore della convenuta ha concluso: come da nota di conclusioni depositata il 16.5.2007

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 16, 5° comma, del d. legs. n. 5/03 e, conseguentemente, per la parte narrativa va richiamato quanto esposto e dedotto dalle parti con i rispettivi atti.

Il [redacted] chiede: a) che venga dichiarata la nullità dell'ordine in data 22.1.2002 d'acquisto di obbligazioni Parmalat F. BV08 6,8 per € 54.870,21 (spese comprese), con conseguente condanna della [redacted] di Siena S.p.A. tramite la quale era stata effettuata l'operazione d'investimento in detti titoli, alla restituzione della somma sborsata, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno; b), in via subordinata, che, previo accertamento del grave inadempimento

della convenuta, il contratto venisse annullato o risolto, con condanna della convenuta stessa alla restituzione del capitale investito e al risarcimento del danno, avendo la Banca violato, nel fornire l'indicato servizio d'investimento in strumenti finanziari, i doveri di correttezza e d'informazione stabiliti dal d. lgs. n. 58/1998 e dal regolamento attuativo Consob. **IL CASO.it**

L'attore, ricondotto il suo rapporto con la ~~Banca Monte dei Paschi di Siena~~ ad un rapporto di intermediazione per gli investimenti finanziari e di deposito titoli e premesso che le obbligazioni acquistate erano state successivamente travolte dalla nota crisi del Gruppo Parmalat, con conseguente totale perdita di valore, a sostegno della domanda prospetta le seguenti violazioni di norme (che asserisce avere carattere imperativo) del d. lgs. n. 58/98 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e del regolamento Consob adottato l'1.7.1998 con deliberazione n. 11522 che, a norma dell'art. 6, 2° comma, dell'indicato T.U., ne ha disciplinato i principi generali: 1) la violazione dell'art. 1 del T.U., essendo stata effettuata una sollecitazione all'investimento, sebbene si trattasse di titoli emessi nell'ambito di un mercato non regolamentato, privi del prospetto informativo e della comunicazione alla Consob, riservati esclusivamente ad investitori professionali; 2) la violazione dell'art. 23 del T.U. in quanto l'ordine non era stato effettuato in forma scritta, come era previsto anche dal contratto quadro; 3) l'inosservanza dell'art. 21 lett. e) T.U. e dell'art. 28 reg. Consob, per non aver la Banca consegnato il documento sui rischi in generale, acquisito le necessarie informazioni sullo specifico strumento finanziario ed informato il cliente sulla natura e sui rischi della inerente operazione d'investimento; 4) la violazione dell'art. 29, 1° comma, del reg.

Consob, per aver l'istituto di credito eseguito un'operazione inadeguata per tipologia, oggetto e dimensione, rispetto al profilo di rischio del cliente, al quale non aveva nemmeno chiesto informazioni sulla sua esperienza in investimenti in strumenti finanziari, sulle sua situazione economica e sugli obiettivi che perseguiva ed i rischi che era propenso a sopportare; 5) la violazione dell'art. 27 del Reg., per aver operato in conflitto d'interessi.

La B. [redacted] resiste alle domande rilevando: che le violazioni dei doveri di comportamento stabiliti dal T.U. e dal reg. Consob non comportavano la nullità delle operazioni d'investimento quando non prevedevano espressamente tale sanzione; che le obbligazioni in questione, dopo il collocamento presso investitori professionali, potevano essere vendute a investitori retail, come peraltro prevedeva anche la relativa Offering Circular; che non essendosi in presenza di una sollecitazione all'investimento non vi era l'obbligo di consegna del prospetto informativo; che l'ordine era stato sottoscritto dal [redacted], al quale, in occasione della stipulazione in data 23.9.1992 del contratto di intermediazione mobiliare, era stato consegnato un documento informativo, equivalente a quello sui rischi in generale degli investimenti in strumenti mobiliari; che dall'ordine d'acquisto risultava che il cliente l'aveva impartito dopo essere stato informato sulla natura ed i rischi del titolo; che l'operazione era adeguata se si considerava da un lato, che il gruppo Parmalat fino al mese di dicembre del 2003 non aveva manifestato in sede di controllo sintomi d'insolvenza e nemmeno la stampa specializzata aveva rilevato l'esistenza di dati allarmanti e dall'altro, che il portafoglio del [redacted] nel quale erano presenti titoli ad elevato rendimento (BTP 1.1.94-8,50%, Paschi 10,25%,

Paschi 11,4%, Paschi b2002 TV 8%, Paschi 2002 19 – 10,7%; Ducato Moneta Euro, Ducato Azionario Europa, Mediocredito Toscano 5,50%, Paschi 2009 Euro 4%, Ducato rend Port, Ducato P. Med. Impr, Interbanca, Tecnost 5,825%, Italy 97/04 6%) indicava che si trattava di un cliente ampiamente informato del funzionamento dei mercati finanziari, con propensione speculativa; che non era configurabile il conflitto di interessi; che se la domanda fosse stata accolta, l'attore avrebbe dovuto restituire i titoli e le somme riscosse per cedole.

IL CASO.it

Va innanzitutto rilevato che nel caso di specie si è trattato di un'operazione lecita di negoziazione tra Banca e cliente nell'ambito del mercato secondario, in quanto successiva all'offerta ed al collocamento sul mercato delle obbligazioni Parmalat in questione, destinate, ma solamente in quel mercato primario, ai soli investitori istituzionali e che, quindi, non è pertinente il richiamo dell'attore all'art. 1 del T.U., inapplicabile a norma degli artt. 30, comma 2 e 100, lett.a) del T.U. medesimo.

Inoltre, trattandosi di titoli obbligazionari emessi all'estero non si rende applicabile nemmeno l'art. 94 del T.U., concernente unicamente la sollecitazione all'investimento in determinati prodotti finanziari emessi in Italia, rivolta dal collocatore ad un pubblico indiscriminato di soggetti (per la relativa definizione vedi l'art. 1 lett. t del T.U.), la cui normativa, come già osservato, non è nemmeno riferibile alla specifica singola attività di consulenza propositiva e negoziazione svolta dalla Banca convenuta; con la conseguenza che non sussiste nemmeno la violazione prospettata dal ~~.....~~ inerente alla mancanza di prospetto informativo.

Deve essere poi rilevata l'insussistenza della dedotta nullità dell'operazione d'investimento in titoli Parmalat per mancanza del relativo ordine da parte dell'attore per carenza di forma, atteso che il contratto d'intermediazione è stato concluso in data 22.1.2002 con scrittura sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale vengono specificati i titoli da acquistare, la relativa quantità ed il relativo prezzo (v. doc. 1 della convenuta).

Le norme sull'intermediazione finanziaria che, se violate, comportano la nullità dell'atto, per previsione testuale (art. 23 T.U.) o, in applicazione dell'art.1418, 1° comma, c. c., per la loro natura imperativa, dati gli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.), che tutelano, sono solamente quelle che prescrivono requisiti formali (forma scritta del contratto, condotta da osservare, attestata per iscritto, in caso di operazione inadeguata, avvertimento risultante da scrittura dell'esistenza di un conflitto d'interessi), in quanto il rispetto di determinate forme è voluto dal legislatore, tra l'altro, per garantire una effettiva attenzione e ponderazione nella scelta negoziale rischiosa, a protezione dell'investitore indotto ad operazioni in controtendenza con le pregresse scelte, comparativamente più prudenziali, di investimento; mentre le altre, che stabiliscono regole di comportamento (quali quelle sulla consegna del documento sui rischi in generale e sull'obbligo di fornire informazioni sulle singole operazioni di investimento), riguardando una condotta dell'intermediario a contenuto variabile successiva alla conclusione del c. d. contratto quadro, fonte degli obblighi in questione, se non osservate possono dar luogo solamente ad un inadempimento contrattuale, possibile causa di risarcimento.

Infatti l'art. 1418, 1° comma, c.c. è applicabile solamente con riferimento alla formazione ed al contenuto del rapporto contrattuale e non anche alla relativa fase esecutiva, nella quale rilevano solamente l'adempimento o meno delle obbligazioni dallo stesso derivanti. **IL CASO.it**

I soggetti abilitati a fornire servizi di investimento sono tenuti ad agire "con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente ed a tal fine devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 21 lett. a, lett. b T.U.).

Per poter adempiere a tali obblighi, quindi, essi devono attivarsi per ottenere un'adeguata conoscenza delle caratteristiche e dell'evoluzione degli strumenti finanziari offerti o comunque trattati, operando per "ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore" (art. 26 lett. e, lett. f), il che rende indispensabile la previa richiesta all'investitore di "notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" (art. 28 regolamento Consob).

L'art. 29, 1° comma, del regolamento Consob stabilisce che gli intermediari autorizzati devono astenersi "dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia oggetto, frequenza e dimensioni"; ed il successivo comma 3° dispone che, in presenza di un ordine relativo ad un'operazione non adeguata, l'intermediario deve informare il cliente "di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere" alla relativa esecuzione e che "qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione

stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute'.

La violazione degli indicati obblighi di forma (sull'avvertenza di inadeguatezza e sull'eseguibilità dell'investimento solamente a seguito di un successivo ordine), per quanto precedentemente esposto relativamente all'inosservanza di requisiti formali (le cui norme, per la loro inderogabilità devono ritenersi disciplinare, integrandone il contenuto negoziale, il c.d. contratto quadro) comporta la nullità dell'operazione di intermediazione.

La Banca non contesta di non aver chiesto all'attore informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi d'investimento, tant'è vero che, per confutare la contestata inadeguatezza dell'operazione, si limita a sostenere "una specifica propensione speculativa" del cliente desumibile dalla consistenza del relativo portafoglio.

La mancanza di informazioni direttamente fornite dal [redacted] imponeva alla Banca convenuta di agire con particolare prudenza e di ritenere quindi il cliente investitore con un basso profilo di rischio, a meno che, valutando la tipologia di preesistenti investimenti non in linea con obiettivi di conservazione o di lieve incremento del capitale, non potesse desumerne una reale sua propensione ad operazioni speculative e, quindi, ad un rischio maggiore.

Le pregresse operazioni di investimento in valori mobiliari effettuate dal [redacted] che la Banca richiama a sostegno dell'esistenza dell'indicata situazione diversa da quella di cui doveva prudentemente tener conto, in mancanza di elementi significativi, non è indicativa di una elevata

propensione al rischio, atteso che si tratta di investimenti in titoli di Stato, in obbligazioni emesse dallo stesso Istituto di Credito e, quindi, con un basso rischio pressoché analogo e che anche gli impieghi in fondi d'investimento, sempre propri della ~~Banca di Sicilia~~, non possono essere valutati speculativi e a rischio elevato, essendo lo stesso limitato dalle diversificazioni d'impiego propria dei fondi e dall'intermediazione di una gestione professionale di valori collettivi.

Detti investimenti pregressi, a rischio qualificabile medio - basso, ovviamente non consentivano di attribuire al cliente una propensione ad un impiego prettamente speculativo del suo denaro, mentre l'operazione in obbligazioni Parmalat rientravano indubbiamente tra i titoli aventi detta natura, atteso che erano stati emessi all'estero, erano stati espressamente riservati, in sede di collocamento, ad investitori professionali, erano privi di quotazione in Italia, non era stato presentato relativamente agli stessi alla Consob la richiesta per la sollecitazione all'investimento, non era stato pubblicato alcun prospetto informativo ed avevano un rendimento (6,8%) all'epoca particolarmente alto che costituiva un sicuro sintomo di possibili problemi di liquidità dell'emittente.

Per di più la situazione di grave indebitamento del Gruppo Parmalat risultava dai bilanci ed era certamente conosciuta all'epoca dell'operazione, dall'intero mondo bancario italiano ed in particolare dalla ~~Banca di Sicilia~~ che, com'è noto, ne era uno dei principali finanziatori.

Ne consegue che la Banca, indipendentemente dalle informazioni fornite, avrebbe potuto eseguire l'investimento in questione solamente in presenza

delle formalità prescritte dall'art. 29, 3° comma, del regolamento Consob, cui non ha provveduto.

IL CASO.it

Inoltre le considerazioni che precedono evidenziano anche l'obbligo della Banca, che ha utilizzato per l'ordine un modulo prestampato, di informare in forma scritta il cliente sulla propria posizione di conflitto d'interessi, quale finanziatrice dell'emittente i titoli; ne discende, per l'inadempimento di tale obbligo, la violazione dell'art. 27 comma 3 Reg. Consob, che, come già evidenziato, comporta anch'essa la nullità del negozio.

Le considerazioni che precedono rendono palese anche l'irrelevanza, ai fini della decisione, della prova per testimoni dedotta dalla convenuta.

Pertanto, restando ogni altra questione assorbita, deve essere dichiarata la nullità del contratto relativo all'ordine in esame, improduttivo quindi di effetti, e la Banca convenuta deve essere conseguentemente condannata a restituire all'attore la somma ricevuta, pari ad [REDACTED], mentre costui è tenuto a restituire alla Banca stessa i titoli e l'importo (non contestato nel suo ammontare) delle cedole rimosse, pari ad [REDACTED].

Inoltre, trattandosi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la Banca convenuta, dovendosi escludere per quanto esposto la relativa buona fede, è tenuta a corrispondere gli interessi in misura legale su [REDACTED] dal 22.1.2002, al saldo; mentre sull'importo delle cedole da restituire sono dovuti da parte dell'attore, che le ha indubbiamente rimosse in buona fede, gli interessi in misura legale dal 15.2.2007 (data della domanda) al saldo.

La domanda relativa alla rivalutazione monetaria e all'ulteriore pregiudizio da indisponibilità della somma investita deve essere rigettata, non essendo

stata fornita alcuna prova sul "danno maggiore" rispetto a quello ristorato dagli interessi, a norma dell'art. 1224, 2° comma, c.c..

La Banca, infine, data' la soccombenza, va condannata al pagamento, in favore dell'attore delle spese di causa, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:

dichiara la nullità dell'ordine impartito in data 22.1.2002 da [redacted] alla B [redacted], relativo all'acquisto di titoli obbligazionari Parmalat F. BV08 6,8 per l'importo di € 5.000.000 (spese comprese);

condanna la [redacted] al versamento, in favore di [redacted], di € 5.000.000, oltre agli interessi in misura legale dal 22.1.2002 al saldo;

condanna [redacted] a restituire alla [redacted] i suindicati titoli obbligazionari e gli importi incassati per le relative cedole, pari ad [redacted] oltre agli interessi legali su tale somma dal 15.2.2007 al saldo;

respinge la domanda relativa al danno;

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Così deciso in Venezia, il 13.12.2007

Il Presidente estensore

(dott. Roberto Zacco)

